



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 14/2018**

**OGGETTO:** Proposta istituzione "*Alta Murgia Free pesticidi per la tutela delle API*": provvedimenti.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 10 del mese di maggio alle ore 16.05 presso la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 0000283 del 21/12/2015, nelle persone dei Signori:

Cesareo Troia – Vice Presidente  
Pasquale Chieco  
Michele Della Croce  
Nicola Dilerma  
Antonio Masiello  
Maria Cecilia Natalia  
Francesco Tarantini  
Fabrizio Baldassarre

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

Rosa Calabrese - Presidente  
Marta Ranieri  
Francesco Meleleo

Presente	Assente
X	
	X
	X

Assistono con funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente, Prof. Domenico Nicoletti e di Verbalizzante la Dott.ssa Annabella Diregorio;



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

**Il Consiglio Direttivo,**

**VISTA** la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 così come integrata e modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 10 marzo 2004, il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è stato istituito l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000282 del 16/10/2013, con il quale è stato adottato lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000283 del 21/12/2015, con il quale è stato nominato il Consiglio Direttivo dell'Ente;

**DATO ATTO** che l'art. 9, comma 13, della legge 394/91 e s.m.i., dispone che agli Enti Parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

**VISTA** l'approvazione da parte del Parlamento europeo della proposta della Commissione che introduce il divieto di utilizzo all'aperto di tre pesticidi neonicotinoidi (imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam), perché nocivi per le api.

**VISTO** che i neonicotinoidi sopra indicati sono sostanze insetticide molto usate in agricoltura e risultano le più tossiche per gli invertebrati, come gli insetti, e le api, specie di rilevanza strategica per la gestione ecologica del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

**VISTO** che il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2014 era stato adottato il *Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari*, in attuazione della direttiva 2009/128/CE. Tra i principali soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano c'erano anche gli enti gestori delle aree Natura 2000 e delle aree naturali protette.

**VISTO** l'articolo 11 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ha stabilito che: «Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei pesticidi» auspicando inoltre «La riduzione, per quanto possibile, o l'eliminazione dell'applicazione dei pesticidi lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari», tali indicazioni sono state riprese dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 3.50, con il quale lo Stato Italiano ha recepito la direttiva.

**CONSIDERATO** che il principio di precauzione citato nell'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) ha lo scopo di garantire un alto livello di protezione dell'ambiente mediante l'attuazione di misure preventive in caso di rischio. Il campo di applicazione del principio è peraltro



parco nazionale°  
dell'**alta murgia**

molto più vasto estendendosi anche alla legislazione europea sugli alimenti, sulla salute umana, animale e vegetale. Secondo la Commissione europea, il principio di precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Tale principio non subisce alcuna limitazione e tanto meno viene ad essere imitata la sua portata da un principio confliggente.

**CONSIDERATO** che l'operatività del principio di precauzione non interviene solo nell'ipotesi in cui ricorra una minaccia di danni "gravi e irreversibili", essendo sufficiente la semplice situazione di pericolosità presunta.

**CONSIDERATO** che la Commissione, infatti, ha affermato che "Il fatto di invocare o no il principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto, A conferma di ciò nella Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione - COM (2000)1def., si afferma che nell'applicazione del principio di precauzione si debba fare ricorso al criterio del worst case: "Quando i dati disponibili sono inadeguati o non conclusivi, una strategia prudente e di precauzione per la protezione dell'ambiente della salute o della sicurezza potrebbe essere quella di optare per l'ipotesi più pessimistica".

**VISTO** che per le suddette motivazioni l'Ente intende esprimere ed attuare la volontà di avviare una politica di progressiva messa al bando dell'uso di pesticidi in tutto il territorio del Parco;

**VISTA** la rilevanza della decisione del parlamento europeo "per la vita delle api" e che la conseguente volontà dell'Ente può essere supportata e implementata da una apposita campagna di sensibilizzazione e comunicazione per la divulgazione del territorio del Parco "Alta Murgia Free pesticidi per la tutela delle API " con iniziative ed azioni di informazione, formazione e comunicazione presso la Comunità del Parco per eventuali provvedimenti di competenza e presso gli imprenditori agricoli.

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore sulla scorta delle istruttorie e dei pareri dei Responsabili degli Uffici competenti in merito alla regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto;

**CON VOTAZIONE unanime** resa in forma palese;

## **DELIBERA**

**DI CONSIDERARE** la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

- DI ADERIRE** ad una politica di progressiva messa al bando dell'uso di pesticidi in tutto il territorio del Parco in attuazione del principio di precauzione - COM (2000)1def., anche in relazione alla recente decisione del parlamento europeo "per la vita delle api", avviando le procedure per la dichiarazione del territorio del Parco "Alta Murgia Free pesticidi per la tutela delle API ";
- APPROVARE** una apposita campagna di sensibilizzazione e comunicazione per la divulgazione del territorio del Parco "Alta Murgia Free pesticidi per la tutela delle API " con iniziative ed azioni di informazione, formazione e comunicazione presso la Comunità del Parco per eventuali provvedimenti di competenza e presso gli imprenditori agricoli.
- DI INCARICARE** il Direttore per la predisposizione di appositi provvedimenti in particolare per l'attuazione di ogni ulteriore iniziativa ed azione a seguito delle disposizioni normative in vigore e del provvedimento approvato dal Parlamento Europeo che introduce il divieto di utilizzo all'aperto di tre pesticidi neonicotinoidi (imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam) perché nocivi per la vita delle api, ed ogni altro provvedimento per l'azione di informazione, formazione e comunicazione presso la Comunità del Parco per eventuali provvedimenti di competenza e presso gli imprenditori agricoli.
- DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito istituzionale [www.parcoaltamurgia.it](http://www.parcoaltamurgia.it);
- TRASMETTERE** al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

LIMITE INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE-EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Letto confermato e sottoscritto

Il Direttore  
F.to Prof. Domenico Nicoletti

Il Vice Presidente  
F.to Dr. Cesareo Troia



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

ALLEGATO ISTRUTTORIE E PARERI



parco nazionale  
dell'**alta murgia**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente Parco in data 12/06/2018 e vi rimarrà per giorni 15.

Gravina di Puglia li, 12/06/2018

IL SEGRETARIO  
f.to Prof. Domenico Nicoletti

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Dott.ssa Annabella Digregorio

Per copia conforme all'originale per uso Amm.vo

Gravina di Puglia li,

IL SEGRETARIO  
Prof. Domenico Nicoletti

La presente deliberazione è stata trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Il Funzionario Istruttore  
Maria BARTOLOMEO

## SCHEDA PARERI

**Oggetto:** Proposta istituzione "*Alta Murgia Free pesticidi per la tutela della API*": provvedimenti

### **Presupposti di Fatto:**

Il Parlamento europeo la scorsa settimana ha finalmente approvato la proposta della Commissione europea che introduce il divieto di utilizzo all'aperto di tre pesticidi neonicotinoidi perché nocivi per le api. L'impiego dei principi attivi (imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam), sarà consentito solo in serra. La decisione segue restrizioni già imposte dall'Ue nel 2013 già introdotte dall'Italia con il Decreto del Ministero della salute del 25 gennaio 2013 (allegato).

I neonicotinoidi sono sostanze insetticide molto usate in agricoltura e risultano i più tossici per gli invertebrati, come gli insetti, e le api specie di rilevanza strategica per la gestione ecologica del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Con ulteriore Decreto 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" l'Italia aveva già aderito alle norme europee in materia. Di fatto nel citato Decreto veniva sancito che "I principali soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano sono: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome, i comuni, gli enti pubblici di ricerca, **gli enti gestori delle aree Natura 2000 e delle aree naturali protette**, gli operatori agricoli e ogni altro utilizzatore di prodotti fitosanitari, i produttori e i distributori di prodotti fitosanitari nonché tutti i soggetti coinvolti che propongano metodologie e tecniche alternative, i consulenti della difesa fitosanitaria, gli enti gestori delle reti ferroviaria e stradale, tutti gli enti pubblici e privati, comprese le associazioni, che gestiscono aree verdi frequentate dalla popolazione."

Nel Territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia ricade la maggior parte del SIC-ZPS "Murgia Alta" che deve essere particolarmente protetto dall'impiego di prodotti che, come è stato riscontrato, hanno effetti negativi sulla fauna e sugli anfibi e che non sussistono casi di carattere eccezionale dove le pratiche meccaniche, fisiche od agronomiche alternative all'uso di pesticidi non possano essere adottate.

L'articolo 11 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ha stabilito che: «Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei pesticidi» auspicando inoltre «La riduzione, per quanto possibile, o l'eliminazione dell'applicazione dei pesticidi lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari», tali indicazioni sono state riprese dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 3.50, con il quale lo Stato Italiano ha recepito la direttiva.

Il principio di precauzione citato nell'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) ha lo scopo di garantire un alto livello di protezione dell'ambiente mediante l'attuazione di misure preventive in caso di rischio. Il campo di applicazione del principio è peraltro

molto più vasto estendendosi anche alla legislazione europea sugli alimenti, sulla salute umana, animale e vegetale. Secondo la Commissione europea, il principio di precauzione può essere invocato quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza. Tale principio non subisce alcuna limitazione e tanto meno viene ad essere imitata la sua portata da un principio confliggente. L'operatività del principio di precauzione non interviene solo nell'ipotesi in cui ricorra una minaccia di danni "gravi e irreversibili", essendo sufficiente la semplice situazione di pericolosità presunta.

La Commissione, infatti, ha affermato che "Il fatto di invocare o no il principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto, A conferma di ciò nella Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione - COM (2000)1 def., si afferma che nell'applicazione del principio di precauzione si debba fare ricorso al criterio del worst case: "Quando i dati disponibili sono inadeguati o non conclusivi, una strategia prudente e di precauzione per la protezione dell'ambiente della salute o della sicurezza potrebbe essere quella di optare per l'ipotesi più pessimistica". Tanto si porta alla valutazione del Consiglio Direttivo per i provvedimenti di competenza.

**Ragioni giuridiche:**

- Legge quadro sulle Aree Protette n.394/91
- Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto Ministeriale n. 0000282 del 16/10/2013;

**Riferimenti altri atti dell'Ente:**

**Per la REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
**SERVIZIO AFFARI GENERALI Funzionario Amministrativo Giuridico**  
**Dott.ssa Annabella Digregorio**

Note: nulla da osservare

Il Responsabile... *Annabella Digregorio*

**Per la REGOLARITA' TECNICA**  
**SERVIZIO TECNICO Funzionario Tecnico**  
**Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio**

Note: parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica, si precisa che l'argomento è stato già oggetto di trattazione nella bozza di Regolamento del Parco, anche con rimandi al D.M. 22/01/2014, da aggiornare con la recente proposta approvata della C.E.

Il Responsabile... *Mariagiovanna Dell'Aglio*

**Per la REGOLARITA' CONTABILE**  
**SERVIZIO FINANZIARIO Funzionario Amministrativo Contabile**  
**Dott.ssa Maria Rosaria Savino**

Note: Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile... *Maria Rosaria Savino*

Visti i pareri istruttori Si esprime parere favorevole

Il Direttore *[Signature]*